



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 13 del 24/01/2013

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARI

Asservimento coattivo.

IL DIRIGENTE

Omissis

VISTI:

- il testo unico delle norme sulle acque e sugli impianti elettrici, regio decreto n. 1775/1933;
- l'art. 4 della Legge Regionale Puglia n. 20/2000 e l'art. 15 della Legge Regionale n. 1/200;
- il D.P.R. 327/2001;
- il D.lgs 27/12/2004 n. 330 recante integrazioni al D.P.R. 327/2001;
- la Legge Regione Puglia n. 5/2005;
- l'art. 15, comma 2, lettera c delle Legge Regione Puglia 22/02/2005 n. 3 il quale prevede che il decreto di espropriazione (e/o di imposizione di servitù) con determinazione urgente dell'indennità provvisoria può essere emanato senza particolari indagini e formalità tra gli altri casi anche per la realizzazione di opere afferenti servizi a rete d' interesse pubblico in materia di telecomunicazioni, acque, energia e lavori stradali;
- la Legge Regione Puglia del 09/10/2008 n. 25;
- che in virtù della delega delle su citate leggi Regionali n. 20/2000 e n. 13/2001, il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico di questa Provincia;
- la vigenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera pubblica, dichiarata con decreto n. 38 del 04/11/2008 su richiamato;
- l'art. 52-octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

DECRETA

Art. 1)

Con il presente atto si revoca il precedente decreto di asservimento coattivo n. 2, emanato il 15/11/2010, a seguito della dichiarata incostituzionalità per sentenza n. 181/2011 della Corte Costituzionale, dei criteri di valutazione previsti all'art. 40 comma 2 e 3 del D.P.R. 327/2001, applicati nel citato decreto 2/2010.

Art. 2)

Per la causale di cui in narrativa, ai sensi degli artt. 22 e 52-octies del D.P.R. 327/2001, è pronunciato, a favore di Enel Distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma alla Via Ombrone 2, C.F. e P. IVA

05779711000, REA 922436, l'asservimento degli immobili siti nel Comune di Altamura, individuati nell'unito stralcio planimetrico ed identificati come catastalmente intestati ai signori indicati a fianco di ciascuna area nell'unito elenco ditte. Detti allegati (stralcio planimetrico ed elenco ditte) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 3)

L'imposizione della servitù di cui al precedente art. 2, volta a realizzare la linea elettrica BT, sarà estesa ad una fascia di terreno larga m 3,00 avente per asse quello della linea e per lunghezza quella indicata, a fronte di ciascuna particella, nell'allegato elenco ditte.

Art. 4)

la servitù di cui al presente atto conferisce all'ENEL Distribuzione la facoltà di: a) far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso con i mezzi d'opera e di trasporto necessari alla costruzione, all'esercizio, alla sorveglianza, alla manutenzione dell'elettrodotto stesso e di compiere i relativi lavori; b) deramificare o abbattere quelle piante che, ad esclusivo giudizio di Enel Distribuzione, possano essere di impedimento alla messa in opera ed esercizio dell'elettrodotto. Il legname abbattuto durante la messa in opera ed esercizio dell'elettrodotto rimane a disposizione del proprietario. I diritti di Enel Distribuzione derivanti dal presente articolo permangono in sussistenza anche di una sola delle utenze servite dalla connessione, indipendentemente dalla titolarità delle utenze stesse.

Art. 5)

il proprietario è obbligato a non piantare alberi di alto fusto a meno di m 3,00 e a non erigere manufatti di qualunque genere a meno di m 1,50 dall'area asservita, a non collocare o far collocare condutture interrato nell'area asservita senza previa intesa con Enel Distribuzione.

Art. 6)

Le indennità provvisorie di servitù riportate nell'allegato al presente decreto, sono state determinate in via d'urgenza e senza particolari indagini o formalità, secondo i criteri enunciati nella relazione prodotta agli atti dalla stessa Enel Distribuzione.

I proprietari delle aree interessate dalla presente imposizione di servitù che intendano accettare l'indennità di asservimento loro ascritta, a norma dell'art. 22 comma 1 del D.P.R. 327/2001, dovranno darne comunicazione all'Enel Distribuzione entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di immissione in possesso dei beni da parte del beneficiario. In caso di accettazione l'indennità verrà corrisposta. In caso di rifiuto o di silenzio l'indennità di asservimento si intenderà non accettata e, pertanto, il procedimento di asservimento seguirà il suo corso in applicazione delle norme sancite dal D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.

Art. 7)

L'Enel Distribuzione beneficiario dell'asservimento provvederà a notificare, nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il presente decreto ai proprietari e agli eventuali possessori delle aree previste nell'unito allegato, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è stabilita l'esecuzione del decreto medesimo, ai sensi dell'art. 23 comma g del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la notificazione dovrà avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata per l'immissione in possesso dei beni sui quali viene costituita la presente servitù.

Art. 8)

I tecnici incaricati dell'esecuzione del presente decreto, i quali provvederanno alla redazione dei verbali di immissione in possesso e dello stato di consistenza dei beni sono:

1. sig. Dalonso Giuseppe nato a Barletta il 13/11/1962;
2. sig. Catalano Domenico nato a Bari il 30/04/1962;

3. sig. Cagnazzi Massimo nato a Altamura il 04/07/1960.

I succitati atti saranno redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno 2 testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'imposizione di servitù.

Il beneficiario darà atto dell'esecuzione del presente decreto con apposito verbale da redigere secondo le modalità e i termini di cui all'art. 24 del D.P.R. 327/2001.

La mancata notificazione ed esecuzione del presente decreto nei modi e nei termini di legge, comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal decreto, ex art. 23 comma 1 lettera f del D.P.R. 327/2001.

Art. 9)

L'Enel Distribuzione beneficiario dell'asservimento provvederà, senza indugio, a sua cura e spese ex art. 23 comma 4 del D.P.R. 327/2001 a tutte le formalità necessarie per la registrazione del presente decreto presso l'Ufficio delle Entrate e successiva trascrizione presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari, nonché alla pubblicazione nel BUR Puglia dell'estratto del presente atto. Copia del presente decreto, munito degli estremi di registrazione, trascrizione, nonché dell'annotazione relativa alla sua esecuzione a questo Ente per la conservazione agli atti.

Art. 10)

Il terzo interessato potrà apporre nei modi di legge opposizione contro l'indennità di servitù entro 30 giorni successivi alla pubblicazione nel BURP del presente atto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni anche per il terzo l'indennità di servitù resta fissata e invariabile nella misura determinata con il presente atto.

Elenco ditte interessate dall'asservimento coattivo:

- ditta n. 1: foglio n. 236 particella n. 213 - percorrenza m 51,00 - n. 1 sostegno - superficie da asservire mq 153,00 (Indennità base euro 113,11) - intestata a Saccente Teresa Giuseppa nata a Altamura il 04/01/1953 (proprietà per 1/1);

- ditta n. 2: foglio n. 236 particelle nn. 220, 221 percorrenza m 72,00 - n. 1 sostegno - superficie da asservire mq 216,00 (Indennità base euro 109,40) - intestata a Goffredo Rita nata a Gravina in Puglia il 21/02/1945 (proprietà per 1/2), Manicone Michele nato a Altamura il 15/08/1938 (proprietà per 1/2)